

OPERAZIONI STRAORDINARIE***Perdite e conferimento di azienda: le novità del D.L. 84/2025***

di Luciano Sorgato, Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

Novità fiscali ultimi decreti

Scopri di più

Il **D.L. 84/2025** interviene in modo rilevante sul tema del **trasferimento delle perdite nelle operazioni straordinarie**. Nell'[articolo 2](#) del citato decreto, in modo particolare, vi è una nuova previsione normativa che riguarda il **conferimento d'azienda**. Infatti, viene aggiunto un [comma 5-bis, all'articolo 176, Tuir](#), che **letteralmente recita**:

“Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento”.

Viene sostanzialmente equiparata la **posizione della società conferitaria a quella della società beneficiaria**, con una equazione che, a parere di chi scrive, attesta quanto sia **sbagliato il proposito normativo** e quanto maldestro sia il modo con cui è attuato.

È noto che, quando si parla di **operazioni straordinarie neutrali**, il pensiero corre subito alle “big Three”, cioè fusione, scissione conferimento di azienda. Ma mentre sul piano fiscale è legittimo accomunare queste operazioni, sul piano civilistico siamo di fronte a **negozi giuridici molto diversi tra loro**, la cui commistione porta a risultati poco razionali.

Il punto di partenza non può che essere porsi la **seguente domanda**: conferimento (di azienda) e scissione societaria sono **operazione analoghe sul piano civilistico**, cioè sul piano della natura giuridica sottostante?

Vero è che sul **conferimento di azienda** (ma diciamo sul conferimento in generale) il codice civile non offre soluzioni convincenti, ma non vi è dubbio che il contratto abbia **natura realizzativa**. Vi è chi lo assimila al **contratto di compravendita**, del quale si distinguerebbe solo per la particolare modalità di **corresponsione del corrispettivo** che non avviene in denaro, bensì **permutando l'azienda con la partecipazione**. In questa direzione va, peraltro, il rimando all'[articolo 2254, cod. civ.](#), il quale prevede che le medesime **garanzie poste a tutela dell'acquirente** circa i vizi della cosa compravenduta, sono poste **a tutela anche del**

conferitario. Inoltre, in una sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 9523/2001) si è ritenuto **applicabile anche al conferimento l'azione revocatoria fallimentare** che, di regola, trae impulso dai **contatti di compravendita**.

Per contro **fusione e scissione**, per la maggior parte degli autori, darebbero luogo ad **una successione universale**, e cioè al *“sottentrare d'un soggetto ad un altro nella titolarità di tutte le situazioni giuridiche facenti capo a questo, col carattere dell'unicità del titolo dell'acquisto e dell'identità fra la posizione dell'autore e quella del successore”*.

È indubbio che in **nessuna delle operazioni societarie in oggetto si ha il realizzo di plusvalenze o minusvalenze**, ma una cosa è porre in essere un contratto realizzativo, altro è porre in essere **una operazione che si presenta come una successione universale**.

La distinzione trova una sua plastica dimostrazione nel testo normativo degli [articoli 176, comma 1, Tuir](#) (da una parte) e [172/173, Tuir](#) (dall'altra). Nel **conferimento di azienda**, l'[articolo 176, comma 1](#), afferma che il soggetto **conferitario subentra nella posizione di quello conferente** in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda. Come si può notare in nessun caso è citato un **“subentro generalizzato” nelle posizioni del Patrimonio netto**; posta che, invece, resta ancorata alla **sfera del conferente**. Diversamente nella fusione, e soprattutto per quanto qui interessa, **nella scissione il subentro è totale** e comprende anche la frazione di **patrimonio netto trasferito**.

Ora la domanda vien spontanea: come è possibile in una operazione realizzativa (pur se solo ai fini civilistici) quale è il conferimento di azienda **trasferire poste di Patrimonio netto**, per le quali il soggetto avente causa (conferitaria) **non opera alcun subentro**?

Invece, con l'inserimento del nuovo [comma 5-bis, nell'articolo 176](#), il Legislatore del D.L. 84/2025 riesce nell'opera ardua di **affermare una cosa e il suo contrario** nel giro di due commi ravvicinati collocati nello stesso articolo, appunto, il [176, Tuir](#). Infatti, al comma 1 (non modificato) si continua a dire che **la conferitaria subentra nelle sole poste dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita**, mentre nel comma 5-bis si afferma che la **conferitaria subentra**, sostanzialmente, anche **nelle poste del netto, intestandosi perdite fiscali** che sarebbero legittimamente trasferibili **solo di fronte ad una operazione di successione universale** (quale non è il conferimento di azienda).

Con il più volte citato nuovo comma 5-bis, la conferitaria vedrà trasferite le perdite, con le regole e le condizioni poste nell'[articolo 172, commi 7](#) (7-bis e 7-ter), avendo riguardo al fatto che, come limite del Patrimonio netto, si deve assumere quello che **emerge dall'ultimo Patrimonio netto della conferente risultante dall'ultimo bilancio** approvato prima del conferimento. Dal testo molto succinto del citato comma 5-bis nemmeno emerge se sia possibile utilizzare quale tetto il **valore economico del netto patrimoniale** come parrebbe di poter dire, una volta accettata la logica distorta dell'intervento del D.L. 84/2025.

Nemmeno è chiaro a chi scrive, se il **trasferimento della perdita fiscale giacente in capo alla**

conferente, avverrà per la sua totalità, o solo in **proporzione al patrimonio trasferito** sul patrimonio netto contabile totale della società conferente. La possibile **analogia con la fiscalità della scissione con scorporo** ([articolo 173, comma 15-ter, Tuir](#)) potrebbe dare un aiuto in tal senso. In questa ultima operazione, ai fini dell'[articolo 173, comma 4, Tuir](#) (trasferimento delle posizioni soggettive), si afferma la **necessità di calcolare il Patrimonio netto contabile trasferito in percentuale rispetto al patrimonio totale della scindenda**; il che, sempre nella scissione con scorporo, porta alla conclusione che **solo una quota di perdita viene trasferita**.

Non si può non osservare che, anche la scelta del citato comma 15-ter, in materia di **trasferimento delle perdite fiscali nella scissione con scorporo**, ha destato qualche perplessità posto che in questa operazione (dal punto di vista della scissa) **non vi è una attribuzione di Patrimonio netto**, ma **solo la permutazione di beni di primo grado in beni di secondo grado**; quindi, una scelta normativa di non trasferire affatto le perdite sarebbe stata probabilmente più corretta. Ma in ogni caso la scissione con scorporo è pur sempre una scissione, mentre il conferimento è altra cosa. In ogni caso, **non resta che concludere** (mestamente) che sul piano strettamente operativo, la analogia contabile tra scissione con scorporo e conferimento di azienda potrebbe essere di aiuto per **decifrare le non condivisibili ed anche un po' confuse scelte normative del D.L. 84/2025**.